



Al di là delle norme già codificate e valide a tutelare il cittadino nelle ipotesi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, riteniamo che un sindaco può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile in virtù di quel principio generale del *neminem laedere* (*non cagionare ad altri un danno ingiusto*) nel caso in cui disattenda la normativa nazionale, circolari e direttive, ecc., comprimendo diritti del cittadino.

Per far valere la tutela assicurata dall'articolo 2043 del codice civile occorrerà:

- dimostrare che il cattivo esercizio del potere ha cagionato un danno;
- dimostrare il nesso di causalità tra la condotta che si assume dannosa e il danno;
- dimostrare l'elemento soggettivo (dolo o colpa).

*Al riguardo prendiamo ad esempio la sentenza n. 9147 del 2009 con la quale la Corte di Cassazione ha condannato ex art. 2043 del codice civile, il legislatore italiano per cattivo esercizio del potere legislativo. La stessa Suprema Corte ha peraltro affermato che dolo o colpa sono da ritenere in re ipsa, quindi provate dal fatto stesso.*

La prova degli elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, è spesso ardua sebbene la percezione della derivazione di un danno dall'esercizio di quella funzione amministrativa sia innegabile.

Potrebbe allora essere utile codificare una fattispecie entro la quale ricondurre i casi di cattivo esercizio delle funzioni amministrative o, quanto meno, sarebbe auspicabile che l'autorità giudiziaria attribuisse rilievo a certi casi in modo che la regola di sanzionabilità di certe condotte si crei attraverso i precedenti giurisprudenziali.